



Giustizia Sportiva

Pos. 11/2016

**DECISIONE N° 2/2017
TRIBUNALE FEDERALE**

Riunito con l'intervento dei Sigg.ri:

LIBERATI	Avv. Eraldo	Presidente
PAOLETTI	Avv. Luca	Componente
AMATO	Avv. Antonio	Componente

In ordine al deferimento formulato dalla Procura Generale dello Sport in persona del Procuratore Nazionale dello Sport Applicato Avv. Livia Rossi, il Tribunale, a scioglimento della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con il seguente dispositivo

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando dichiara all'unanimità:

- esente da responsabilità disciplinare il comportamento adottato dal Sig. Carlo Borella;
- esente da responsabilità disciplinare il comportamento adottato dalla Sig.ra Patrizia Boccacci;
- nessuna responsabilità dell'ASD TT Genova ex art. 9 R.d.G. in persona del suo rappresentante legale Sig. Patrizia Boccacci;
- irroga a carico del Sig. Michele Bertolotti la sanzione della inibizione da ogni attività federale per mesi 1 (uno);
- irroga a carico dell'ASD TT Club La Spezia, in persona del rappresentante legale, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta//).

Si avvale del termine di 10 giorni ex art. 53 co. 6 R.d.G. decorrenti dalla data odierna per il deposito dei motivi della decisione.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma lì, 24 luglio 2017

F.to H. Presidente
Avv. Eraldo Liberati

ITTF • ETTU

